



Verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Associati del 27.01.2024
per la modifica dello Statuto Associativo

* * * * *

L'anno 2024, il giorno 27 del mese di gennaio, alle ore 17:30, presso la sede legale in Reggio Emilia Viale Risorgimento n. 13/B, si e' riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria degli associati dell'Associazione **"Penso a Te - Educazione Finanziaria al Femminile Aps"**, per trattare e deliberare sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto Associativo al "Codice del Terzo Settore" (Decreto Legislativo n. 117/2017), ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), delibere assembleari conseguenti.**

Il Presidente dell'Associazione, Manuela Prandini, rileva che la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto.

Sono presenti complessivamente n. 21 (ventuno) associati (di cui n. 08 presenti di persona e n. 13 per delega), come risultante dal foglio presenze che viene conservato agli atti della presente assemblea.

E' presente altresì il Consiglio Direttivo al completo.

Le modalità e le maggioranze previste per la deliberazione assembleare, sono quelle dell'assemblea straordinaria (di cui all'art. 8 del vigente statuto) e, precisamente:

"Art. 8) ..Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati...in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro associati. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto...

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti."

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza della presente assemblea il Presidente dell'Associazione, Signora Manuela Prandini, la quale chiama alle funzioni di Segretario il Signor Pier Paolo Ficarelli, che accetta.

Il Presidente rileva pertanto che la presente assemblea è validamente costituita in prima convocazione per deliberare sul punto all'ordine del giorno, essendo presenti n. 21 associati aventi diritto al voto su un totale di n. 30 associati aventi diritto al voto.

Sull'unico punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti **la necessità di adeguare lo Statuto vigente alle disposizioni obbligatorie** che riguardano le Associazioni di Promozione Sociale, in conformità al decreto legislativo 03 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni denominato "Codice del Terzo Settore", **in particolare procedendo a modificare/integrare gli articoli 4-6-8 del vigente Statuto, come da esplicita richiesta in tal senso avanzata dalla Regione Emilia Romagna (comunicazione del 10.10.2023)** nell'ambito del procedimento post - tras migrazione di verifica dei requisiti ai fini del mantenimento dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) - Sezione B) Associazioni di Promozione Sociale.

Il Presidente procede quindi alla lettura della nuova versione di Statuto Associativo nella quale, come espressamente richiesto dalla Regione Emilia Romagna, **viene previsto il diritto di voto anche per gli associati minorenni.**



PENSO A TE
Educazione Finanziaria al Femminile - APS
www.pensoate.org



Si apre quindi la discussione al termine della quale l'Assemblea degli associati, a voti unanimi, approva l'adozione del nuovo statuto associativo, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

L'Assemblea inoltre delibera di conferire mandato al presidente dell'Associazione di apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni che fossero richieste per iscritto dalle Amministrazioni Pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

Non essendovi altro su cui dibattere e deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore 18:15, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il presidente e il segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Pier Paolo Ficarelli)

IL PRESIDENTE

(Manuela Prandini)



AGENZIA DELLE ENTRATE	
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA	
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA	
REG. IL	12 FEB. 2024
SERIE	3
N. 365 CON € 0,00 ESENTE	
IL DIRETTORE DELL'U.T.	

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

Il Funzionario
Gaetano Regina

ALLEGATO "A"

STATUTO ASSOCIATIVO

**Adeguato alla disciplina prevista dal Codice del Terzo Settore
per le Associazioni di Promozione Sociale
(Decreto Legislativo 03 Luglio 2017 n. 117)**

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: **"Penso a Te Educazione Finanziaria al Femminile APS"**, abbreviabile, ove consentito, in **"Penso a Te APS"**, con sede legale nel Comune di Reggio Emilia, operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede associativa nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione è contraddistinta dal logo (allegato 'A') di forma rettangolare con due alberi che convergono su uno in crescita al centro, che rappresenta i valori di centralità della persona e della sua crescita, di collaborazione comunitaria e del prendersi cura degli altri. Al centro si trova il nome dell'Associazione e tale segno distintivo è utilizzato in ogni comunicazione e manifestazione esterna della Associazione medesima.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, previste dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 03 Luglio 2017, n. 117;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- *inclusione socio-economica delle persone in difficoltà attraverso l'educazione finanziaria come veicolo di emancipazione e auto-affermazione della persona, con una particolare attenzione alle donne migranti appartenenti a diversi gruppi etnici e, più in generale, a tutte le donne in stato di disagio psicologico e socio-economico come principali beneficiarie delle azioni.*

In particolare, per la realizzazione delle attività di interesse generale in precedenza individuate, e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. Eseguire corsi di educazione finanziaria per le donne migranti e le loro organizzazioni in genere;
2. Organizzare corsi di formazione sull'educazione finanziaria per formatori provenienti dalle differenti comunità destinatarie dei corsi;
3. Identificare i bisogni dei destinatari di tutte le azioni attraverso la ricerca socio-economica e la sua divulgazione;
4. Stipulare convenzioni, accordi, contratti di locazione e di comodato, concessioni in genere, contratti in genere, con amministrazioni e enti pubblici, enti del terzo settore, enti privati e società in genere, associazioni riconosciute e non in genere, cooperative, fondazioni, circoli privati, comitati, associazioni del turismo sociale, associazioni di volontariato, scuole di qualsiasi grado o livello, per la promozione, sviluppo e gestione in genere delle attività che rientrano negli scopi istituzionali dell'Associazione;
5. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta e/o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017), attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- 
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
 - 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017.

Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 4 (quattro) mesi.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Associati

Possono aderire all'Associazione, in qualità di associati, le persone fisiche, gli enti del Terzo Settore, gli enti senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale e civile.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni, devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Vi sono tre categorie di associati:

- Soci fondatori – le persone fisiche firmatarie dell'atto costitutivo dell'Associazione;
- Soci ordinari – le persone fisiche e gli Enti sopra previsti che versano la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea;

- Soci onorari – le persone fisiche che si sono distinte in modo particolare nell'ambito d'interesse dell'Associazione. E' il Consiglio Direttivo alla sua unanimità che riconosce tale qualifica onorifica su proposta di almeno un componente.

Pur con le suddette diverse denominazioni, il rapporto associativo è unico e uniforme, ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza, la cui effettività viene garantita dall'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

L'ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell'Ente che richiede l'adesione.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza, causa mancato versamento della quota associativa, trascorsi 6 (sei) mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti interni e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione dell'associato vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, né rivalutabili, né trasmissibili.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione alla Associazione alla titolarità di azioni o quote.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutarî.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- il Presidente;

- l'Organo di controllo (se ricorrono i requisiti previsti dalla legge);
- l'Organo di revisione (se ricorrono i requisiti previsti dalla legge).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea degli associati

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e provvede all'attuazione delle decisioni da essa assunte.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro associati. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Per quanto riguarda gli associati minorenni, ai medesimi deve essere garantito il diritto di voto per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, che può tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita anche quando i suoi associati partecipino mediante mezzi di telecomunicazione o piattaforme digitali con qualsiasi strumento audio e/o video che consenta al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti virtualmente e constatare i risultati di ogni votazione. Nel caso di Assemblea in video o audio-conferenza, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sia presente il Presidente dell'Assemblea.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea, appositamente nominato tra uno qualunque degli associati presenti, e sottoscritte dal presidente e dal segretario stesso nel libro dei Verbali dell'Associazione.

Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale e trarne copia.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria:

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni, sono rieleggibili, e possono essere revocati per giusta causa. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva, oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati.



Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per e-mail, 5 (cinque) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea degli associati, di stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, di presiederle e di coordinare l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti specificatamente previsti dalla Legge (art. 30 Decreto Legislativo n. 117/2017).

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere

scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative e/o su determinati affari.

Art. 12 - Organo di Revisione

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti specificatamente previsti dalla Legge (art. 31 Decreto Legislativo n. 117/2017), l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 14 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o

di altra natura, anche dei propri associati, i quali in tal caso non potranno assumere la qualifica di volontario, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, non può essere superiore ai limiti previsti dal Decreto Legislativo 03 Luglio 2017 n. 117 in materia di Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 15 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore che perseguano finalità di promozione sociale o, comunque, finalità di pubblica utilità, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e dalle Leggi in materia.

Reggio Emilia, 27 Gennaio 2024

per il Consiglio Direttivo:

Manuela Prandini (Presidente)



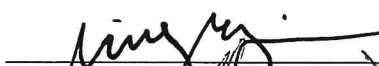
Nonieta Adena (Vice Presidente)



Glenda Quintana (Consigliere)



Mary Cris Cocjin (Consigliere)



Pier Paolo Ficarelli (Consigliere)



Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati tenutasi, in data 27 Gennaio 2024, presso la sede associativa in Comune di Reggio Emilia, Viale Risorgimento n. 13/B.

Registrazione Statuto Associativo esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, Decreto Legislativo 03 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA		
REG. IL	12 FEB. 2024	SERIE 3
N. 365	CON € ESENTE	
IL DIRETTORE DEL D.P. Firma _____ Dott. [Illegible]		

Allegato A

LOGO di Penso a Te APS



let